

gnato dall'onorevole Mellana parmi inoppugnabile sotto tutti i versi. Eccone la dimostrazione.

Nella legge del 1864, coloro che avevano diritto a tassare i redditi dei contribuenti erano le Commissioni comunali o consorziali; indi per la legge del 1866, questo diritto, che era esercitato dalle Commissioni comunali, cioè dai cittadini, che meglio d'ogni altro potevano valutare i redditi dei loro concittadini, venne deferito agli agenti delle tasse.

Nella legge del luglio 1864, nelle Commissioni provinciali prevaleva l'elemento elettivo; ora, secondo la legge del giugno 1866, prevale in esse l'elemento governativo. Ecco due novità cardinali: nella prima, la facoltà di tassazione era deferita alle Commissioni consorziali; nella seconda, agli agenti; nella prima prevaleva l'elemento elettivo; nella seconda, l'elemento governativo. Nella prima e nella seconda legge era sanzionato un principio, che io chiamo cardinale, fondamentale di ogni legge d'imposta; questo principio stava appunto in questo, che, fino a quando le Commissioni locali e provinciali, di prima e di seconda istanza, non espletavano i giudizi sui reclami dei contribuenti, la formazione definitiva dei ruoli era sospesa, e la imposta non poteva essere esatta. Diffatti tra il contribuente che nega, e l'agente delle tasse che afferma, si presume il dubbio; e da ciò la sospensione dei ruoli e della riscossione.

Questo principio, signori, che fino a questo punto ha formato la base del nostro sistema finanziario, è violato nel progetto del ministro delle finanze sostenuto dall'esimio commissario regio. Ora si pretende che, anche quando il contribuente sia stato sollecito a presentare i suoi reclami nel tempo definito dalla legge, se per avventura le Commissioni locali o provinciali immorassero ad emettere il loro giudizio, i ruoli saranno ad ogni modo formati, e la riscossione eseguita.

Espletato il giudizio, al contribuente spetterebbe, posto che venisse accolto il suo richiamo, il diritto alla rivalsa.

Signori, soffrite che io vi apra apertamente l'animo mio: il sistema proposto dal ministro delle finanze parmi sia ingiusto ed immorale. Allorchè il contribuente è stato sollecito a produrre, nel termine stabilito dalla legge, il suo reclamo avverso la tassa fissata dal ministro delle finanze, potrà egli chiamarsi in colpa solo perchè la Commissione comunale o provinciale non abbia sollecitamente espletato il relativo giudizio?

Se il Governo non ha in sua mano la potenza di spingere le Commissioni locali o d'appello a compiere giudizi intorno ai richiami dei contribuenti, può mai pretendersi che il contribuente debba e possa praticarlo?

Da quando in qua si è udito che un semplice agente delle tasse, or prevenuto, or astioso, fiscale sempre, debba e possa aggravare il sacrificio di un tributo, che vuolsi maneggiare con prudenza sino a che non rientri

nelle abitudini del popolo italiano? E in quale legislazione del mondo civile l'agente delle tasse è giudice e parte nel tempo stesso?

Signori, sino a quando le Commissioni comunali e provinciali non hanno statuito pei reclami dei contribuenti, giova il ripeterlo ancora una volta, il dubbio è presunto, e il pagamento di un'imposta forse non dovuta, non trova modo di giustificazione.

Che se per una parte della rendita dichiarata non avvi controversia tra l'agente delle tasse ed il contribuente, salvo il reclamo, i ruoli si formano e la riscossione si esegue.

Ecco, signori, i motivi che determinarono la convinzione della Commissione a proporvi l'articolo 10 tal quale si vede nel suo progetto.

Se fino a questo punto voi avete fatto buon viso alle sue proposte, ora che si tratta di consacrare un principio di giustizia e di moralità, la Commissione non teme che voi possiate respingere l'articolo 10 da essa medesima modificato.

Quando un sistema di finanza non è fondato sul giusto e sul dovere, la sua base è fragile ed è seme che non frutta.

PRESIDENTE. Ha domandato la parola l'onorevole Cancellieri.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole commissario regio.

FINALI, commissario regio. Se la Camera volesse passare ai voti, farei anche a meno di dare questa spiegazione.

Voci. Sì! sì!

FINALI, commissario regio. Dirò semplicemente che la critica fatta al sistema di tassazione che ora è in vigore va direttamente contro una recente deliberazione del Parlamento, il quale determinò che questo metodo di tassazione, perchè migliore, dovesse essere sostituito a quello delle Commissioni comunali e consorziali. Se si vuole ora ritenere che sia cattivo, e che debba ripresentarsi il vecchio sistema, cadiamo in quei *sottili provvedimenti*, della cui durata parlava il poeta.

In quanto poi alla circostanza accennata dall'onorevole Accolla che il contribuente sarebbe colpito dall'effetto della tassazione senzachè egli avesse potuto avere alcuna soddisfazione, io ripeterò, come ho già detto, che questo fatto non è nuovo; che questo principio è insito nelle nostre leggi; che è necessario per chi non voglia che l'esecuzione della legge abbia ostacolo nella indolenza e nella malafede; e cito di nuovo l'esempio del tassatore di registro, il quale, malgrado ogni contestazione, applica la tassa di registro e la riscuote, salvo i compensi a suo tempo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Barazzuoli, Tenani, Puccioni, Collotta, Morpurgo, Bandini proposero, come emendamento all'articolo 10, la sostituzione dell'articolo 6 del progetto ministeriale.